

TRIBUNALE DI MANTOVA

Presidente Affanni – Estensore De Simone

SENTENZA

Con ricorso ex art.161 VI co. depositato il 24.10.2013 la società Impresa Costruzioni C.N. S.r.l. in liquidazione, con sede in Goito (MN), ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo entro un termine fissato dal giudice. Nel termine concesso, prorogato sino al 21.2.2014, la documentazione prevista è stata depositata e con memoria dell' 11.3.2014 sono stati altresì offerti al Tribunale i chiarimenti richiesti con decreto del 27.2.2014.

Il Collegio con decreto depositato il 13.3.2014 ha ammesso, ex art.163 l.f., la società alla procedura di concordato preventivo, nominando giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone, commissario giudiziale la dott.ssa Francesca Freddi, e ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del 24.4.2014 poi rinviata, a seguito delle modificazioni del piano concordatario, al 5.6.2014 e poi ancora al 9.7.2014.

Il piano concordatario che sorregge la proposta dell'Impresa Costruzioni C.N. S.r.l. consente di qualificare il concordato proposto secondo un modello misto liquidatorio/in continuità, con prevalenza dell'aspetto della continuità indiretta, essendo prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in capo alla società N.I. S.r.l.. Con detta società il 23.10.2013 (il giorno prima della proposizione della domanda di concordato) il liquidatore ha stipulato un contratto d'affitto di ramo d'azienda e preliminare di vendita relativamente all'attività di scavo, lavorazione e commercio ghiaia, sabbia ed affini. Gli aspetti liquidatori del concordato sono limitati alla dismissione degli immobili e all'incasso dei crediti. Gli immobili destinati al soddisfacimento dei creditori sono aumentati nel corso del procedimento (si è via via prevista la liquidazione in favore dei creditori di ulteriori compendi immobiliari) a seguito di due successive integrazioni del piano concordatario.

La proposta finale - dopo le modificazioni apportate anche del piano concordatario in data 11.3.2014, 23.4.2014 e in data 4.6.2014 -, prevede pagamenti di tutti dei crediti prededotti entro il 31.12.2018, pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art.2751 bis n.1 e 2 entro il 31.12.2014, pagamento integrale degli altri creditori privilegiati nella misura del 40% entro il 31.12.2015 e del restante 60% entro il 31.12.2016, e suddivisione dei rimanenti creditori in classi:

- classe 1) costituita da Banche in continuità: rappresentata dall'unico creditore Veneto Banca per aver fornito informalmente all'epoca della proposta, la propria disponibilità a valutare forme di supporto finanziario a favore di N.I.. Il pagamento è previsto pari alla percentuale dell'80% del credito, da effettuarsi nella misura del 25% entro il 2017 e nella misura del 75% entro il 2018;

- classe 2) costituita da Banche non in continuità e altri creditori finanziari: pagamento pari alla percentuale del 12% del credito,effettuarsi nella misura del 25% entro il 2017 e nella misura del 75% entro il 2018;

- classe 3) costituita dai Fornitori di beni e servizi: pagamento pari alla percentuale del 60% del credito, da effettuarsi nella misura del 25% entro il 2017 e nella misura del 75% entro il 2018;

- classe 4) costituita esclusivamente ai fini del voto da creditori privilegiati ed ipotecari in virtù del sacrificio finanziario subito con riferimento alla dilazione di pagamento oltre il termine di cui all'art. 186 bis comma II lettera c) rispetto all'alternativa fallimentare.

- classe 5) costituita da Fornitori strategici ex art. 182 quinquies IV comma l.f. (pagamento pari alla percentuale del 100% del credito, da effettuarsi nella misura di tre rate di uguale importo tra il 31/12/2014 e il 31/12/2016).

Il Commissario Giudiziale, anche nell'ultima relazione ex art.172 l.f. ha espresso parere negativo in ordine alla fattibilità del Piano Concordatario ritenendo preferibile la soluzione fallimentare, che includerebbe nell'attivo un compendio immobiliare non compreso nel perimetro concordatario, stimabile in € 1.320.000,00.

In sede di adunanza e nei venti successivi alla chiusura del verbale la maggioranza prescritta dal

testo dell'art.177 l.f. è stata raggiunta per cui il Tribunale ha fissato per il giorno 9.10.2014 la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali costituzioni in giudizio di creditori dissenzienti o altri interessati ex art.180 l.f.

La società proponente si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo.

Il commissario giudiziale ha depositato parere ex art.180 l.f. nuovamente negativo, sia ribadendo la non fattibilità del piano concordatario sia che l'alternativa fallimentare avrebbe comportato un miglior soddisfacimento per i creditori.

Le società Veneto Cave S.r.l., società R.M. Inerti S.r.l. e Romitti Marco, titolare della ditta individuale Romitti Marco Autotrasporti, creditori dissenzienti, si sono costituiti in giudizio opponendosi all'omologa del concordato eccependo: 1) l'inconsistenza del piano concordatario, sussistendo margini di incertezza circa il rilascio di autorizzazioni per l'utilizzazione e lo sfruttamento di giacimenti di ghiaia ed non essendo state fornite informazioni in merito ai contratti stipulati da C.N. 2) che la proponente non aveva messo a disposizione l'intero patrimonio immobiliare, rimanendo escluso l'immobile denominato "Prevaldesca".

L'Impresa Costruzioni C.N. S.r.l. in liquidazione relativamente all'opposizione proposta ha replicato osservando che: a) la contestazione formulata dagli oppositori in ordine alla convenienza della proposta concordataria è irrilevante essendo gli oppositori creditori dissenzienti appartenenti a classe assenziente al concordato; b) l'esclusione dall'attivo concordatario di alcune attività è legittima; c) sarebbe inammissibile di una valutazione in ordine alla fattibilità economica della proposta e del piano di concordato da parte del Tribunale; d) sono infondate le contestazioni formulate in ordine alla fattibilità economica della proposta e del piano di concordato, non sussistendo elementi per valutare inattendibili le previsioni economiche e finanziarie prospettate nel piano concordatario.

Osserva innanzi tutto il Collegio che le eccezioni sollevate dai creditori oppositori non possono essere condivise atteso che 1) il giudizio di convenienza non può essere in questa sede attuato per insussistenza dei presupposti di cui al IV comma dell'art.180 l.f. , non appartenendo gli oppositori ad una classe dissenziente, 2) il giudizio di fattibilità non può essere dedotto in sede di omologazione, trattandosi di giudizio che compete in via esclusiva ai creditori e sul quale questi si sono espressi approvando il concordato.

Deve tuttavia rilevarsi che in sede di giudizio di omologa il Tribunale è chiamato, oltre che a vagliare la proponibilità e fondatezza delle contestazioni mosse con opposizione, ad una verifica della legittimità del procedimento e della genuinità del consenso prestato, al fine di riscontrare la validità dell'accordo raggiunto con il ceto creditorio, posto che il concordato è approvato a maggioranza e vincola tutti i creditori inclusi assenti e dissenzienti.

Come si è detto il concordato proposto si inquadra nel modello misto liquidatorio/in continuità, con prevalenza dell'aspetto della continuità indiretta.

La prima questione da esaminare, per verificarne la compatibilità con la procedura concordataria e l'assenza di un contrasto con principi inderogabili dell'ordinamento, riguarda la scelta dell'imprenditore di non dismettere un compendio immobiliare stimato dal commissario giudiziale in € 1.320.000,00.

Ad avviso del Collegio nel caso di specie trova applicazione la disciplina dell'art186 bis l.f., alla luce della dedotta continuità indiretta dell'attività d'impresa.

Questa impostazione appare peraltro essere stata ab origine condivisa dalla società proponente che in uno con il proprio piano concordatario ha fornito il piano economico finanziario di N.I. S.r.l. per il periodo fino al 2018 e l'attestazione del professionista ex art.161 e art.182 bis l.f. in cui si esamina oltre al piano della proponente altresì il business plan messo a disposizione dalla società affittuaria.

Prima conseguenza che deve trarsi dall'applicabilità alla presente fattispecie della previsione dell'art.186 bis l.f. è la possibilità per l'impresa proponente di non operare la dismissione di tutte le liquidità alla stessa facenti capo, ben precisando il comma primo della disposizione citata che "il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa"

consentendo quindi all'imprenditore di decidere se e quali cespiti alienare e quali utilizzare per la prosecuzione dell'attività. Il limite a questa scelta imprenditoriale si ritrova però nel secondo comma alla lettera b) della stessa norma, laddove si precisa che la relazione del professionista deve attestare che "la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori". Da un lato quindi la norma consente all'imprenditore che intenda proseguire, anche indirettamente, l'attività d'impresa di non alienare i propri beni, dall'altro deve essere però attestato che la prosecuzione dell'attività e i flussi dalla stessa generati porteranno ad una miglior soddisfazione per i creditori. La norma prevede espressamente che l'attestatore operi una comparazione tra la prosecuzione dell'attività come prospettata nel business plan della società che prosegue l'attività e come recepita nel piano concordatario e un'altra situazione concretizzabile, alternativa al concordato proposto.

Ma l'alternativa a cui l'attestatore deve fare riferimento non può che essere quella della liquidazione dei beni in sede concorsuale, visto lo stato di insolvenza in cui si trova l'impresa e visto che altre alternative non sono nella pratica realizzabili.

Ora, nell'attestazione in atti del dott. M.B. data 21.2.2014, nelle poche pagine dedicate alla prosecuzione dell'attività d'impresa, il professionista si limita ad esaminare il business plan della società affittuaria N.I. S.r.l., la sua sostenibilità, la capacità dell'affittuaria di onorare gli impegni assunti, ma neppure una frase viene spesa per spiegare ai creditori l'alternativa liquidatoria, per far comprendere perché per gli stessi comporterebbe una miglior soddisfazione la soluzione concordataria rispetto in particolare all'alternativo scenario fallimentare. Nulla è detto in particolare con riguardo al valore degli immobili che la società proponente non intende alienare nel concordato, e neppure cedere con l'azienda alla N.I. S.r.l. E' evidente che l'attestatore, in particolar modo nel concordato in continuità, deve fornire ai creditori un quadro preciso della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa, al fine di far comprendere loro come tra l'alternativa della liquidazione e quella della prosecuzione la seconda sia preferibile poiché i flussi generati, almeno secondo le previsioni, sono superiori rispetto al possibile ricavato dall'alienazione di tutti i cespiti. L'attestatore nella fattispecie in esame si limita a confrontare l'ipotesi di prosecuzione dell'attività ad un'ipotesi astratta in cui l'attività non sarebbe proseguita e neppure sarebbero liquidati tutti i beni. Ora, questa ipotesi alternativa non esiste nella realtà perché non è nel piano concordatario presentato e neppure corrisponde a quello che si verificherebbe in caso mancata ammissione, approvazione, omologazione del concordato.

Si consideri anche che nel corso del procedimento, su sollecitazione del Commissario giudiziale, la società a via via incrementato i beni messi a disposizione dei creditori, ed ogni volta l'attestazione è stata integrata, senza tuttavia che mai l'attestatore abbia ritenuto di spiegare ai creditori perché la soluzione prospettata dall'impresa proponente sarebbe migliore rispetto alla liquidazione dei cespiti, senza compiere alcuna comparazione tra la continuazione dell'attività e i flussi che sarebbero derivati e la liquidazione dei beni descritti nella relazione del dott. Daniele Silla allegata dalla stessa società, e quindi senza mai prospettare neppure da lontananza un alternativo scenario liquidatorio più o meno conveniente. In maniera sibillina nell'attestazione si riferisce a pagg.10 e 11 un valore complessivo del patrimonio immobiliare, richiamando in maniera acritica la perizia allegata dall'imprenditore al piano concordatario ma, si ribadisce, da nessuna parte è compiuta una comparazione tra le due uniche soluzioni prospettabili, il piano concordatario proposto ai creditori e il fallimento, per cui l'attestazione di funzionalità del piano al miglior soddisfacimento dei creditori si palesa come non supportata da riscontri e, all'evidenza del dato numerico riscontrato dal Commissario giudiziale, come falsa.

Questa gravissima carenza dell'attestazione si combina peraltro con una lacuna informativa già presente nello stesso piano concordatario.

Unicamente a pag.26 dell'atto denominato "proposta, piano e documentazione ex art.161 commi 2° e 3° l.fall..." del 21.2.2014 sono dedicate tre righe a questa considerazione: "Da quanto sopra si evince che è previsto che rimangano esclusi dalla liquidazione concordataria gli ulteriori cespiti immobiliari descritti nella perizia del dott. Daniele Silla, non espressamente indicati nel presente capitolo denominato "Beni Immobili".

Lo stato analitico ed estimativo delle attività quindi, espressamente previsto dal comma II lett.b) l.f. – che la proponente ha ritenuto di inglobare all'interno del piano concordatario – nel caso in esame non prevede una descrizione “analitica” e valorizzazione di tutti i cespiti della società, ma unicamente di quelli messi a disposizione dei creditori, rinviando per quelli non messi a disposizione al contenuto della perizia immobiliare. Questo modus operandi, scarsamente trasparente, non consente ai creditori di percepire immediatamente la consistenza e il valore del patrimonio dell'imprenditore e il divario tra l'attivo dell'impresa e l'attivo concordatario, essendo proprio omessa la descrizione dei beni non compresi nel piano, con onere dei creditori di esaminare capillarmente tutta la documentazione prodotta dal ricorrente.

Se anche poi non si condividessero le considerazioni del Collegio circa la natura in continuità del piano concordatario in esame e si considerasse il concordato proposto di tipo liquidatorio, le omissioni informative sopra evidenziate non verrebbero meno.

Ritiene questo Collegio che la scelta dell'imprenditore di non mettere a disposizione tutti i beni ma solo una parte degli stessi non violi alcuna regola di ordine pubblico, non trovando applicazione l'art. 2740 c.c. nella disciplina del concordato e in generale nella regolazione negoziata della crisi d'impresa, ma unicamente nell'esecuzione coattiva. L'art.160 l.f. consente ora all'imprenditore la soluzione in qualsiasi modo della crisi d'impresa e di costruire un piano secondo schemi atipici con il solo limite della soddisfazione – seppur minima - dei creditori. La proposta è a contenuto libero, non vincolato a prescrizioni di ammissibilità e saranno i creditori a valutarne la convenienza.

I creditori però devono essere chiaramente informati di questa circostanza e l'attestatore deve darne conto nella sua attestazione. Nella specie, come si è detto, nello stato analitico delle attività non sono descritti i beni non inseriti nella proposta concordataria e nel contempo nell'attestazione viene attestato che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista nel piano concordatario è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. A prescindere dal fatto che tale attestazione fosse o meno indispensabile per la tipologia di concordato proposto, essa comunque offre un'informazione palesemente decettiva in quanto non dà minimamente conto dell'ipotesi alternativa liquidatoria che sarebbe attuata nel fallimento.

Oltre alle gravi lacune informative sino ad ora descritte, il Collegio ne evidenzia comunque altre non meno significative:

A) Stato analitico e descrittivo dei beni mobili. Non risulta allegato al piano. A pag.25 dell'originario piano unicamente si dice che l'impegno di vendita irrevocabile da parte di N.I. prevede la cessione unitamente agli immobili anche delle attrezzature e degli impianti senza tuttavia che sia dato comprendere, nemmeno dal contratto del 23.10.2013, quali beni mobili siano nella titolarità della proponente, quali siano messi a disposizione della procedura e per quali sia prevista la cessione unitamente al ramo d'azienda. Neppure è indicato il valore di questi beni, per cui ai creditori non è consentito compiere alcuna valutazione circa la congruità del prezzo complessivo prospettato sia per l'affitto che per acquisto dell'azienda (che comprende anche i beni mobili).

Anche l'attestazione sul punto è del tutto laconica (pag.12), nulla dice circa la qualità e consistenza dei beni mobili, limitandosi a riferire della proposta d'acquisto del ramo d'azienda che comprende mobili e immobili senza neppure valutare la congruità del prezzo offerto.

B) Il piano industriale di N.I. S.r.l.. La scelta della continuità in via prevalente comporta che il piano debba contenere un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

Si discute in dottrina se l'applicazione di tale obbligo informativo incomba anche in capo ai soggetti terzi che interferiscono con la procedura per essere gli affittuari e/o i cessionari dell'azienda.

Ad avviso del Collegio, gli obblighi informativi non possono riguardare solo la posizione del ricorrente, i costi e ricavi attesi non possono essere solo quelli derivati dal pendente contratto di affitto e dal corrispettivo della cessione, attesa la necessità che siano fornite ai creditori tutte le informazioni utili per considerare affidabile il contraente - prescelto dalla società proponente - nell'adempimento degli obblighi che si assume.

Nella specie tuttavia a si sono riscontrate queste significative lacunosità:

b1) Il piano industriale di cui si discute in questo procedimento presuppone lo sfruttamento di giacimenti di proprietà di C.N. E l'acquisto di materiale presso terzi. Perché possa essere posta in essere l'attività di sfruttamento dei giacimenti occorre che alla società siano rilasciate autorizzazioni all'escavazione. Allo stato dette autorizzazioni non risultano ancora concesse e l'informativa ai creditori sul punto è del tutto carente, non risultando allegate al piano neppure le richieste avanzate in merito e i progetti eseguiti ad esse sottesi. Non si comprende quindi neppure come possa l'attestatore aver confermato la fattibilità del piano, in assenza di una documentata verifica del rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'attività estrattiva prospettata e neppure circa lo stato dei procedimenti amministrativi connessi.

b2) Altrettanto carente è l'informativa dei creditori con riferimento ai contratti di escavazione su terreni di terzi denominati Z1, Z2 e Z3 con riguardo ai quali pure mancano progetti e autorizzazioni o indicazioni circa lo stato dell'iter burocratico. A fronte di tale eccezione con l'ultima integrazione del piano la proponente ha prodotto un contratto di somministrazione di materiale ghiaioso (contratto Z4) per consentire alla N.I. S.r.l. di beneficiare comunque di un quantitativo di materiale anche superiore a quello che sarebbe derivato dallo sfruttamento dei siti Z2 e Z3. Il nuovo contratto allegato sicuramente è compatibile con il piano e copre dal punto di vista numerico le esigenze rappresentate dal Commissario, ma non modifica il deficit informativo in cui si trovano i creditori, tanto più che si ribadisce anche nell'ultima integrazione al piano del 4.6.2014 che i contratti di escavazione sui terreni sopra indicati avranno ragionevole esecuzione, senza tuttavia che ai creditori sia consentito di verificare lo stato dell'iter che la nuova società deve percorrere per lo sfruttamento dei siti.

b3) Flussi cantieri P. e Pr.. Nel business plan di N.I. alla voce 1) costo materiale naturale di cava si indica il prezzo di euro 3 per ogni metro cubo scavato con flussi di € 261.000,00 per il cantiere Palazzetto e di € 247,665 per il Cantiere P.. Agliatti è il contratto di cessione del diritto di scavo che prevede il prezzo in € 2,20 al metro cubo (contratto allegato dalla proponente all'integrazione del piano depositata il 26.5.2014), per cui i flussi coerenti con il regolamento negoziale saranno di € 191.400,00 per il Cantiere Palazzetto e € 181.261,00 per il Cantiere Prevaldesca. Con riguardo a questo aspetto quindi l'attivo è stato indicato per eccesso in maniera chiaramente errata e neppure l'attestazione da conto di questo divario facilmente riscontrabile dal confronto tra il piano industriale e il contratto stipulato.

C) Contratto d'affitto di ramo d'azienda del 23.10.2013. La società N.I. non ha corrisposto alcunchè a titolo di canone d'affitto nel corso del rapporto assumendo la compensazione del proprio debito con un proprio controcredito per lavori straordinari eseguiti sull'impianto di M. di Goito.

A prescindere dalla fondatezza della compensazione, va rilevato che la circostanza non è stata in alcun modo segnalata ai creditori, né è stata segnalata l'intenzione della proponente di considerare estinto per compensazione il proprio credito nei confronti dell'affittuario e questo nonostante le plurime integrazioni al piano concordatario presentate negli ultimi mesi e quindi le innumerevoli occasioni avute per rettificare le poste attive concordatarie e soprattutto per consentire ai creditori di valutare da sé la correttezza e affidabilità di un affittuario che non paga neppure un canone d'affitto. Le considerazioni sino ad ora svolte consentono di ritenere che le informazioni offerte ai creditori siano state del tutto inadeguate.

Si ribadisce quanto già espresso dalle Sezioni Unite della Corte nella pronuncia 23.2.2013 n.1521 per cui le forti compressioni che i creditori subiscono per effetto del procedimento di concordato, in cui si vanifica il loro diritto di azione pur costituzionalmente garantito e si assiste alla formalizzazione di una limitazione del loro credito, può bilanciarsi con l'esigenza di agevolare dell'imprenditore nell'uscire dallo stato di crisi, tanto più se è prospettata una continuità dell'esercizio dell'impresa, ma solo ove lo svolgimento del procedimento avvenga nel rispetto delle indicazioni del legislatore, vale a dire consentendo ai creditori di votare avendo conoscenza (o avendo avuto modo di conoscere) di tutti i dati a tal fine necessari.

Non spetta al debitore valutare ciò che è rilevante per il ceto creditorio e decidere quali aspetti rappresentare e quali sottendere atteso che, da una scelta discrezionale di questo tipo, potrebbe

conseguire una differente prospettazione della reale condizione economico finanziaria dell'impresa. La carenza di informazione dei creditori con riguardo ad aspetti rilevanti del piano concordatario e l'inadeguatezza dell'attestazione ben possono essere rilevati anche d'ufficio dal Tribunale nel giudizio di omologazione, trattandosi di sindacato che non eccede i confini del sindacato di legittimità, non riguardando né l'area economica del piano né la prognosi di adempimento. Per le considerazioni che precedono la domanda di omologazione non può che essere rigettata. Posto che risulta pendente nei confronti Dell'Impresa Costruzioni C.N. S.r.l. un procedimento per la dichiarazione di fallimento ed attesa l'istanza di fallimento n. 205/ 13 proposta da Veneto Cave S.r.l., n.210/13 da Pieropan Luca e n.211/13 da Cordioli Elena, deve essere verificata in questa sede la sussistenza dei presupposti per la declaratoria del richiesto fallimento. Questo Tribunale è competente, ai sensi dell'art.9 I co. l.f., poiché la società debitrice ha sede in Goito (MN), strada *.

Il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto imprenditore esercente attività di scavo, lavorazione e commercio di ghiaia, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nel secondo comma dell'art.1 l.f..

E' manifesta la grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, già evidenziata nel provvedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo, evincibile dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte.

E' poi pacifico che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f..

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

Rigetta la richiesta di omologa del concordato preventivo della società Impresa Costruzioni C.N. S.r.l. in liquidazione,

Dichiara il fallimento della società Impresa Costruzioni C.N. S.r.l. in liquidazione, (C.F.), con sede legale in Goito (MN), *;

Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;

Nomina Curatore *;

Ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 25 marzo 2015 ore 9.30;

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.